

00819-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Emilia Anna Giordano
Enrico Gallucci
Antonio Costantini - Relatore -
Ombretta Di Giovine

Sent. n. sez. 1869/2022
UP - 13/12/2022
R.G.N. 22143/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Moncada Giuseppe, nato a Agrigento il 01/12/1982

avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Casa, che ha richiesto
l'annullamento della decisione impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. **Giuseppe Moncada**, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione del
Tribunale di Agrigento del 20 novembre 2019 con cui era stato condannato, per
quel che in questa sede rileva, alla pena di anni tre di reclusione **in ordine al reato**
di cui all'art. 572 e 61, n. 11-quinques, cod. pen. per maltrattamenti in danno

della convivente, con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza dei figli minori; in Lampedusa e Linosa sino al 3 settembre 2017.

2. Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce tre distinti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo vengono dedotti vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti.

La difesa rappresenta che, quanto ad elemento oggettivo, la decisione è viziata nella parte in cui non apprezza l'assenza della necessaria abitudine della condotta vessatoria, né tiene in debita considerazione la situazione concreta frutto delle disagiate condizioni familiari connesse alla presenza di quattro figli e le difficoltà della coppia, visto che agli sporadici e fisiologici litigi seguivano le riconciliazioni.

Illogica è, inoltre, la decisione che reputa sussistere il reato sulla base del mero racconto della persona offesa, giudicato erroneamente puntuale ed attendibile. Rilevante, a tal proposito, risulta la circostanza che vedeva le persone indicate quali testimoni dei fatti dalla persona offesa Maria Daniela Martorana – le vicine Lo Verde e Palmisano, nonché l'assistente sociale Giambona – aver negato di essere a conoscenza di condotte vessatorie o violente da parte del ricorrente o, nel caso della Lo Verde, di avervi assistito.

Allo stesso modo - continua la difesa - risulta erroneo aver assegnato rilevanza alle altre testimonianze, posto che teste di polizia Giudiziaria e l'assistente sociale Martines si sono limitati a raccogliere la denuncia e dare atto di percezioni meramente personali prive di riscontri oggettivi; la madre della vittima, ancora, sarebbe persona affetta da disagio psichico, perciò facilmente manipolabile, mentre il padre nutrirebbe astio nei confronti dell'imputato.

Quanto all'elemento soggettivo, l'impugnata sentenza è lacunosa nella parte in cui non valorizza la natura episodica della aggressività dell'imputato, se del caso riconducibile a situazioni contingenti e particolari connesse al disagio familiare della coppia, come tale non idonea a palesare alcuna volontà di sottoporre la persona offesa ad una condotta abitualmente offensiva.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen.

Il riconoscimento di tale aggravante rendeva necessario un puntuale accertamento degli effetti della condotta sullo sviluppo psico-fisico dei minori la cui età non era tale da consentire a costoro di percepire i maltrattamenti in danno della genitrice, né alcun accertamento è stato svolto per supportare la presenza degli indici sintomatici di tale percezione in capo ai minori che, alla luce delle

dichiarazioni dell'assistente sociale sentita nel corso del giudizio, erano sereni e molto legati al genitore.

2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'art. 62-*bis* cod. pen., non avendo i giudici tenuto in debito conto gli elementi che nel caso di specie avrebbero giustificato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali l'incensuratezza del ricorrente, la tenuità del fatto e le condizioni di svantaggio personale, familiare e sociale.

2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla dosimetria della pena, non avendo la Corte di merito enunciato le ragioni che ha portato a giustificare un discostamento dal minimo edittale.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo attraverso il quale si censura la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di maltrattamenti mettendo in rilievo l'esistenza di prospettati vizi logici della motivazione quanto a ritenuta attendibilità della persona offesa, risulta declinato in fatto e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata e confutata dai Giudici di merito.

La Corte territoriale ha apprezzato nella loro complessiva valenza le dichiarazioni della persona offesa, ex convivente di Giuseppe Moncada. I Giudici di merito hanno ripreso e condiviso le considerazioni già espresse dal Tribunale in ordine alla valutazione circa il propalato della donna, specie nella parte in cui era stata assegnata rilevanza alla condotta tesa alla continua aggressione della parte offesa posta in essere per un consistente periodo di tempo alla presenza dei figli minori ed in occasione dei plurimi periodi in cui il Moncada, seppur occupato nella pesca a bordo di pescherecci, anche a causa delle condizioni metereologiche avverse, era in casa (chiara la parte della decisione del Tribunale che ha escluso che il tempo trascorso a bordo dei pescherecci fosse tale da impedire una continuativa presenza in casa del ricorrente).

Occorre, infatti, preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che detta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche



pienamente convergenti (*ex multis*, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). L' integrazione tra le due motivazioni si verifica, non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

La Corte di appello, pertanto, per confermare l'attendibilità della persona offesa, ha sinteticamente richiamato il giudizio di coerenza e logicità interna della propalazioni, valorizzando, inoltre, la testimonianza rese dal Maresciallo dei Carabinieri Fabrizio Prelato che aveva riferito di aver avuto chiara contezza, nella interlocuzione avvenuta a mezzo del telefono, del clima violento cui era sottoposta la persona offesa, affermando di aver sentito una delle figlia riferire in detto frangente che il padre picchiava in continuazione la madre ("si mamma viene picchiata, viene sempre picchiata"), nonché dalle assistenti sociali Tiziana Martines e Cristina Giambona, le quali avevano rievocato quanto confidato loro dalla vittima narrando come le violenze e le minacce del Moncada erano state rivolte anche nei loro confronti: ciò si era verificato sia in occasione della istituzionalizzazione della madre e dei figli minori, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni, rendendosi nell'occasione necessario l'ausilio della forza pubblica, sia in occasione della convocazione del medesimo presso i servizi sociali di Lampedusa per l'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia economico-popolare (in tal senso sentenza del Tribunale, pagg. 17 e 18).

Gli elementi probatori indicati, unitamente alle dichiarazioni rese dai genitori della persona offesa, che avevano potuto assistere direttamente agli scatti d'ira e violenze del genero, sono stati ritenuti dimostrativi della genuinità del contenuto delle dichiarazioni della donna, che in più occasioni aveva denunciato le sopraffazioni dell'uomo. È stata in tal modo confermata l'indole violenta del compagno, condotta distante dal prospettato riduttivo quadro che avrebbe visto il ricorrente saltuariamente assumere condotte realizzate nei limiti dei normali conflitti familiari.

Corretta risulta la confutazione operata dalla Corte di appello dei rilievi posti in sede di gravame, allorché la difesa aveva evidenziato il venir meno del riscontro asseritamente costituito dalla presenza di testi indicati dalla stessa persona offesa. La decisione ha evidenziato che le ragioni per cui le difformi testimonianze delle persone indicate dalla parte offesa a sostegno di quanto affermato non fossero idonee a compromettere la valutazione in ordine alla attendibilità della vittima:



Giuseppina Palmisano, pur riferendo di non aver assistito direttamente ai fatti, in realtà riscontrava l'accadimento precisando che Maria Daniela Martorana si era recata scossa a casa sua prima di andare dai Carabinieri; Maria Lo Verde veniva ritenuta parzialmente inattendibile su alcuni punti della decisione visto che nello stesso contesto aveva palesato la volontà di non intromettersi nelle dinamiche di coppia, tanto da essere andata via una volta avvedutasi della reazione dell'uomo senza neppure intervenire in aiuto o a difesa della donna.

In tal modo operando, la Corte di merito ha fornito una motivazione completa e logica in ordine al prudente apprezzamento di tutti i dati processuali, valutazione insindacabile in sede di legittimità specie allorché attraverso le critiche rivolte alla decisione si tende a far prevalere una ricostruzione alternativa e riduttiva degli eventi che avevano reso palese la volontaria reiterazione e abituale vessazione della vittima.

3. Manifestamente infondato, declinato in fatto e riproduttivo di identica censura risulta il motivo attraverso il quale si rivolgono critiche alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*quiquies*, cod. pen., norma meno grave e pertanto applicabile al caso di specie in ragione della cessazione dell'abitudine della condotta in epoca precedente alla riforma dell'art. 572, secondo comma, cod. pen. che, in ipotesi di fatti commessi alla presenza o in danno del minore, prevede un aumento di pena sino alla metà.

La sentenza, dopo aver diffusamente enunciato i motivi che faceva ritenere attendibile quanto messo in evidenza dalla parte offesa, ha osservato come le condotte violente e minacciose fossero state sempre realizzate quando i figli minori erano in casa, smentendo al contempo – con pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte - che gli stessi minori, interessati da provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale del ricorrente, in quanto molto piccoli, non avessero avuto contezza e recepito le connesse condizioni di disagio (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670, secondo cui sussiste la circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore ex art. 61, n. 11-*quiquies*, cod. pen., senza che sia necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza).

Involgente il precluso merito, e pertanto inammissibile, risulta la parte del ricorso che, attraverso la parziale estrapolazione della deposizione dell'assistente sociale che avrebbe fatto riferimento alla serenità dei minori (osservazione tra l'altro sottratta al vaglio della Corte di appello allorché il ricorrente ha messo in rilievo la sola inidoneità della condotta ad essere recepita dai figli e comunque



dissociata dal contesto espositivo in cui la teste rimarcava il miglioramento dei figli della coppia alla luce dell'istituzionalizzazione degli stessi unitamente alla genitrice), tenta di accreditare la tesi secondo cui i figli non avessero mai risentito di problematiche familiari, ricostruzione in fatto già smentita dalla sentenza del Tribunale che aveva analizzato il grave contesto familiare, oggetto di controllo da parte dei servizi sociali preoccupati delle condizioni psicofisiche dei minori e tali da rendere necessario un intervento dell'autorità giudiziaria minorile.

La censura si rivela, peraltro manifestamente infondata se solo si osserva l'apoditticità dell'affermazione secondo cui i figli minori, nati rispettivamente nel 2011, 2012, 2013 e 2016, non sarebbero stati in grado di avvedersi del clima di violenza e di sopraffazione della genitrice ad opera dell'altro genitore, continuato sino al settembre del 2017 ed interrotto solo a seguito dell'intervento dei Giudici minorili che hanno disposto la limitazione della responsabilità genitoriale.

4. Generici risultano il terzo ed il quarto motivo che, rispettivamente censurano la parte della decisione in ordine alle negare circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

5. Quanto alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62-*bis* cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato, oltre alla gravità dei fatti, anche la consistenza della condotta posta in essere dal ricorrente in epoca successiva alla contestazione dei fatti ed alla istituzionalizzazione dei minori, richiamando la parte della sentenza di primo grado in cui si dava atto della ulteriore denuncia nel 2019 della parte offesa tanto da determinare il ripristino della misura del divieto di avvicinamento, nelle more revocata.

6. Detti motivi, che sono stati apprezzati ai fini della capacità a delinquere, unitamente alla lunga durata della condotta maltrattante, hanno costituito la ragione posta a sostegno del leggero discostamento dal minimo edittale operato dal Tribunale, motivazione che, in quanto non illogica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.




P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2022

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



Depositato in Cancelleria



oggi, ... 12 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirinciole